

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente **PETRUCCIOLI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 8, 9, 11 e *passim*
BALDINI (*Forza Italia*) 15
BESSO CORDERO, (*Misto*), *relatore alla Commissione* 9, 16
BORNACIN (*AN*) 16
CASTELLI (*Lega Nord-per la Padania indip.*) 13

Cò (*Rifond. Com.-Progr.*) Pag. 15
LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 8, 16
ROGNONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 11

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE 2, 4 e *passim*
BORNACIN (*AN*) 4
CASTELLI (*Lega Nord-per la Padania indip.*) 4, 6 e 7

I lavori hanno inizio alle ore 13,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè il disegno di legge in titolo è stato trasferito in sede deliberante, si rende necessario acquisire i risultati dei lavori fin qui svolti in sede referente. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio)

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.

2. Il piano può essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera a), alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonchè in relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonchè i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.

4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, succes-

sivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

6. Il piano individua altresì gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione è consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4-*sexies* e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.

7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprietà degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo.

8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'ambito delle sue attività istituzionali.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto. Ieri vi sono state delle discussioni, anche abbastanza accese, sull'articolo 1 e alla fine è venuta fuori quella che poteva essere la motivazione reale, e in qualche modo comprensibile, del fatto che sono stati comunque bocciati tutti gli emendamenti proposti dalla minoranza: e sottolineo proposti dalla minoranza, e non soltanto dalla Lega Nord-Per la Padania indipendente. Lo dico perchè sembra che i nostri emendamenti siano presentati solo per un puro scopo ostruzionistico, per cui – non è un addebito che faccio al relatore e collega Erroi e nemmeno al sottosegretario Bargone – abbiamo rilevato spesso, nel corso della loro discussione, un atteggiamento di sufficienza nei nostri confronti così come nei confronti degli stessi emendamenti da noi presentati.

Noi siamo convinti che vi sarebbero stati ancora gli spazi temporali per poter eventualmente rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento nel caso in cui fossero stati accolti alcuni nostri emendamenti, che nel corso della discussione sono stati peraltro dichiarati condivisibili o comunque fondati o potenzialmente migliorativi del testo in esame. Ciò tuttavia non è avvenuto, e io lo interpreto come una volontà della maggioranza di chiudere il più rapidamente possibile l'iter del provvedimento: cosa che però ci lascia moltissimi dubbi, ci lascia l'amaro in bocca.

Come abbiamo avuto modo di dichiarare più volte, infatti, abbiamo la convinzione che continuino a passarci sotto gli occhi provvedimenti legislativi che sostanzialmente non dicono nulla se non che con essi vengono delegate ad altri delle facoltà o delle potestà più o meno estese; e ci sembra che questo sia anche il caso del disegno di legge in esame. L'articolo 1 fa riferimento ad interventi che devono essere proposti con un piano, e ufficialmente nessuno sa quali siano (perchè evidentemente la relativa legge non è stata ancora promulgata). In realtà, da quanto hanno detto tra le righe sia il relatore che il Governo, mi pare che la loro lista di interventi sia già bella e pronta. Mi sembra che vi sia la volontà di non discutere nulla, perchè così non si vanno a disturbare i manovratori.

Dichiariamo pertanto il nostro voto contrario all'articolo 1, proprio perchè non è stato accolto nessuno degli emendamenti da noi presentati.

BORNACIN. Signor Presidente, annuncio la mia astensione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

(Modalità di redazione del piano)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con decre-

to del Presidente del Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.

3. Lo svolgimento dell'attività della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.

6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

7. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.

8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio

dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'acensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.

9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Il comune può trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta è presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

11. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che è approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.

12. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.

13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.

14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

CASTELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto della dichiarazione di voto sull'articolo 2 per intervenire sulla questione già sollevata sia dal sottoscritto sia da altri colleghi, e risolledata poi in Aula stamattina con risposta del Presidente Mancino, su quello che ritengo sia un atto molto grave.

Vorrei richiamare, prima a me stesso che ai colleghi, senza ovviamente voler fare paragoni fuori luogo, alcune considerazioni che mi vengono in mente sulla base di quel poco di storia che so. Vi furono regimi, come quello fascista o quello nazista, che raggiunsero il potere in maniera del tutto legittima, sulla base di un consenso elettorale (non è vero quindi che i regimi dittatoriali hanno sempre preso il potere in maniera violenta, contro la legge, contro le norme democratiche; ne abbiamo l'esempio in Italia, dove ciò non è avvenuto, ed in Germania, dove Hitler andò al potere con i voti dei cittadini). Cosa fecero però, una vol-

ta giunti al potere? Misero in atto delle leggi, o non rispettarono alcune regole, in modo da assicurarsi il potere stesso, e instaurarono così i regimi dittatoriali. Per carità non voglio addebitare una cosa simile a questo Parlamento, però credo che su tali questioni si debba comunque esercitare una sorveglianza in maniera molto attenta e guardare anche al primo segno di infezione; vorrei ricordare, infatti, che di peste, di microbi si muore se questi ultimi proliferano.

Ringrazio tutti coloro – e sono moltissimi – che in separata sede e in via del tutto ufficiosa mi hanno detto che ho perfettamente ragione su questo punto. Questo mi fa molto piacere perchè vuol dire che molti, che magari ufficialmente sono costretti a tacere o ad assecondare determinate posizioni per fedeltà di partito, in cuor loro pensano che la democrazia vada comunque salvaguardata. A coloro dai quali ho ricevuto questi cenni di solidarietà vorrei però dire che credo che la difesa della democrazia debba andare al di là della fedeltà di partito, altrimenti rischiamo di avviarci su una strada che potrebbe essere pericolosa. Ricordo che questo non è l'unico punto che suscita preoccupazione, non tanto per la sostanza dei provvedimenti (che la maggioranza, peraltro, è libera di predisporre come vuole, tant'è vero che se lo stesso testo fosse stato presentato, vista l'urgenza, sotto forma di decreto-legge non avremmo avuto nulla da eccepire) quanto per il *modus*.

Come ho già ricordato ieri, ci sono dei segnali che non ci piacciono. In primo luogo, non vengono accettate nostre interpellanze e interrogazioni se contengono parole non gradite al Presidente del Senato, e questo è un fatto grave. In secondo luogo, ci vengono negati documenti ufficiali del Senato (ed anche questo ritengo sia grave) ad insindacabile giudizio dei questori e della Presidenza. In questo caso cosa è accaduto? Vi invito a leggere l'articolo 37 del Regolamento, che al comma 1 recita: «... il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente». È del tutto evidente che ciò non è avvenuto.

Non accettiamo pertanto assolutamente la versione data dal presidente Mancino: questo dev'essere ben chiaro. Costretti dagli eventi, di fatto dobbiamo metterci nella linea che egli ha indicato, anche se a mio parere – e non soltanto mio perchè, come ho detto, ho raccolto l'adesione ufficiale di molti ed ufficiosa di tanti altri – è stato operato un *vulnus* al Regolamento e alla democrazia. Tuttavia, visto che il presidente Mancino ci vuole combattere con queste armi, dobbiamo scendere su questa arena: ripresentiamo quindi la richiesta di rimessione in sede referente del provvedimento e vediamo se domani vi sarà un'altra Conferenza dei Capigruppo che stabilirà il ritorno alla sede deliberante.

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei senatori Castelli, Peruzzotti, Lauro, Baldini, Terracini, Ferrarello e Camber è stata presentata una richiesta di trasferimento alla sede referente del disegno di legge in esame.

Poichè i senatori firmatari rappresentano un quinto dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 14,05 alle ore 14,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Informo i colleghi che il Ministro non può essere presente per motivi di salute; gli rivolgiamo pertanto i nostri auguri di pronta guarigione.

Il rappresentante del Governo ha chiesto di intervenire preliminarmente sul disegno di legge.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, sarò molto breve, anche perchè proprio in quest'Aula si è svolto per molti mesi un confronto abbastanza serrato sul provvedimento, che è stato, per così dire, «vivisezionato» in tutti i suoi aspetti.

Il disegno di legge, come è noto, una volta licenziato dal Senato è stato approvato anche dalla Camera dei deputati con alcune modifiche, e la modifica principale introdotta riguarda la piattaforma digitale. Infatti, non essendo maturate alcune situazioni per una possibile intesa, è stata lasciata autonomia ai soggetti interessati e si è configurato attorno alla piattaforma digitale un assetto che ha tenuto conto anche di alcune osservazioni avanzate dall'Autorità *antitrust*, con il che si è reso esplicito quanto era implicito nel testo originario dell'emendamento governativo che prevedeva l'apertura a terzi della piattaforma. Tranne questa novità, ripeto, il provvedimento non contiene modifiche sostanziali rispetto al testo approvato dopo lungo dibattito da questa Commissione.

Per quanto concerne un altro aspetto, ferma restando, come è ovvio, l'autonoma valutazione non solo della Presidenza ma anche della Commissione, ricordo che siamo alla scadenza di luglio, che rappresenta il termine ultimo affinché possano scattare alcune iniziative legate alla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545. A causa dell'imminente interruzione estiva dei lavori parlamentari, diventa pertanto urgente che la Commissione, nella sua autonomia, possa licenziare il provvedimento in sede deliberante entro il corrente mese. Richiamo inoltre l'attenzione della Commissione (che peraltro se ne occupa per altri versi, ed ha provveduto molto opportuna-

mente a svolgere audizioni con i soggetti interessati alla questione) sull'urgenza dell'istituzione della Autorità per le telecomunicazioni a causa degli impegni assunti a livello europeo dal Governo italiano sulla possibilità di sfruttare eventualmente la finestra autunnale per la privatizzazione della Telecom.

Peraltro, anche se il provvedimento sarà approvato da codesta Commissione prima della chiusura estiva dei lavori, oggettivamente (per la necessaria pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e per il periodo che trascorrerà prima della ripresa dei lavori parlamentari) non si potrà provvedere materialmente alle nomine di competenza delle due Camere prima della seconda metà di settembre. Il Governo, naturalmente, rimane a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Anche a nome del sottosegretario Vita, intendo scusarmi per l'assenza del Ministro il quale da alcuni giorni è indisposto, ma che avrebbe gradito presenziare ai lavori per rispetto del Presidente e della Commissione tutta ed anche per veder concludere l'*iter* del provvedimento, che ha seguito personalmente nel confronto con codesta Commissione.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Governo sottopone questo testo al vostro doveroso ed autonomo esame augurandosi che raccolga il vostro consenso.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lauria per l'esauriente esposizione e prego ora il senatore Besso Cordero di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accogliendo l'invito avanzato dal sottosegretario Lauria, cercherò di essere quanto più possibile sintetico. Mi corre però l'obbligo di ripercorrere l'articolato nel testo emendato in sede di dibattito presso la Camera dei deputati per rilevare le implicazioni, gli aspetti migliorativi ed i limiti - laddove esistano - che esso presenta, soffermandomi, per la brevità sollecitata, sugli aspetti più sostanziali e caratterizzanti del provvedimento stesso.

Nell'articolo 1 si fa un esplicito richiamo al ruolo della Commissione di vigilanza e viene sancito il principio di verifica nel rispetto delle norme previste agli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650. In seconda battuta viene sancito il compito, per l'Autorità, di verificare la mancata osservanza da parte della società concessionaria del servizio pubblico degli indirizzi formulati dalla Commissione stessa: la questione dei compiti della Commissione di vigilanza, infatti, interessa un pò tutto il provvedimento.

Per quanto concerne il problema dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, il testo appare migliorato nel senso che viene ulteriormente specificato ciò che può essere fatto ed entro quali termini. Esso infatti delega al Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità e con il Ministro delle telecomunicazioni, sentiti l'Istituto superiore della sanità e l'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, la determinazione dei tetti entro

sessanta giorni, tenendo conto di quanto previsto dalle direttive comunitarie.

Appare poi puntuale l'obbligo dell'emanazione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi, con apposita indicazione di *standard* minimi per i vari comparti di attività.

Altra questione, che peraltro ricorre in varie parti dell'articolato, è quella del principio della tutela delle minoranze linguistiche, che viene introdotto al punto 7), lettera b), del comma 6 dell'articolo 1 e richiamato al comma 6 dell'articolo 2 prevedendo in aggiunta la riserva per la diffusione di canali irradabili destinati ad emittenti estere dedicate alle minoranze linguistiche o ad emittenti locali che trasmettano nella lingua delle minoranze stesse.

Altri due principi che vengono affermati e che pare utile sottolineare sono il fatto che ogni soggetto o associazione abbia la facoltà di denunciare la violazione di norme e, in conseguenza di ciò, l'obbligo per l'Autorità di disciplina di addivenire a modalità per la soluzione delle controversie in sede non giurisdizionale e l'impedimento di ricorrere in tale sede fino a che tale Autorità non abbia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti.

Sostanziale accordo credo vada poi espresso sulla puntualizzazione relativa alla questione del personale, al sistema di reclutamento ed alla definitiva determinazione della pianta organica, che dovrà avvenire con apposito decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri competenti e su parere conforme dell'Autorità.

Meno positivo, invece, appare il ritorno di tutta la materia dei ricorsi alla giurisdizione del giudice amministrativo. L'8ª Commissione permanente del Senato prima e l'Assemblea poi avevano sancito il principio del ricorso in unico grado al Consiglio di Stato: scelta ponderata ed effettuata per superare lungaggini e garantire tempi rapidi. La reintroduzione del TAR appare un passo indietro, tant'è che proprio nello spirito di abbreviare i tempi l'articolato propone vincoli temporali stretti, che il Senato aveva però superato con la propria formulazione.

Un punto sul quale invece il giudizio è positivo è quello relativo all'introduzione della specificazione sanzionatoria riferita ai soggetti che non provvedano alla comunicazione dei dati o che non ottemperino agli ordini e alle diffide dell'Autorità o che esponcano dati non rispondenti al vero.

Sull'articolo 2 i punti caratterizzanti sono due. Il primo concerne la raccolta pubblicitaria, che viene ampliata dando la possibilità all'impresa concessionaria controllata o collegata a soggetto destinatario di concessione di raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, con il limite che tale impresa raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario che la controlla o a cui essa è collegata. Il secondo, di cui ha già parlato peraltro il Sottosegretario, sancisce il principio della piattaforma digitale unica con accesso per i vari operatori del settore. All'Autorità viene assegnato il compito di vigilanza sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma e di garanzia, tramite provvedimenti

specifici, dell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione rispetto alla piattaforma stessa.

Per quanto concerne l'articolo 3, va sottolineata la modificazione del titolo che dà maggiore specificità al contenuto. Nel merito, viene introdotta una normativa riguardante le televisioni locali monotematiche, e mi pare utile sottolineare alcune perplessità al riguardo. Innanzi tutto vi è una riduzione delle sanzioni ad un decimo dell'importo; in secondo luogo il testo sfugge ad un disegno che era nelle nostre intenzioni più complessivo e che andava tutto riportato nel disegno di legge n. 1138 (che è ancora da esaminare presso questa Commissione), col quale si sarebbe dovuto dare soluzione e assetto definitivo di sistema a tutta la materia radiotelevisiva. Mi pare, in sintesi, che per un verso si crei un presupposto non più «scalzabile» e per l'altro si limiti fortemente il possibile recupero di frequenze per una loro possibile riassegnazione. Ricordo a tutti che il senatore Rognoni aveva presentato un apposito emendamento a tale riguardo, ritirato in Aula su pressione e su richiesta del Ministro che aveva manifestato la volontà di riconsiderare tutta la materia quando il disegno di legge n. 1138 sarebbe tornato sul tavolo della Commissione.

Molto positivo appare, invece il principio della riduzione dell'IVA al 4 per cento per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti concernenti la distribuzione negli edifici dei segnali via cavo e via satellite. È vero che tale provvedimento sancisce un minore introito per lo Stato, ma è altrettanto vero – e va tenuto in grande considerazione – che, in uno spirito di promozione di nuove tecnologie, anche se si sancisce un minore introito si promuove un mercato sulla cui necessità credo non vi siano obiezioni.

Circa l'articolo 4, si segnala positivamente l'accentuazione del ruolo dei comuni per l'installazione delle reti di telecomunicazioni che transitano su beni pubblici e la possibilità per gli stessi di prevedere obblighi di natura civica.

All'articolo 5 merita sottolineare due importanti concetti introdotti dalla Camera: innanzi tutto la limitazione di accesso posta dal Garante per la protezione dei dati personali; in secondo luogo la possibilità di delegificazione con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Considerata l'evoluzione continua e rapida della materia, quello in esame appare un provvedimento quanto mai opportuno e puntuale, pertanto ne auspico una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio per l'esposizione il senatore Besso Cordero e dichiaro aperta la discussione generale.

ROGNONI. Signor Presidente, non ho molte cose da aggiungere a quanto detto dal relatore Besso Cordero.

Esaminando attentamente il testo ho trovato 54 punti in cui la Camera ha modificato o inserito *ex novo* degli aggiustamenti, tuttavia di fatto quelli davvero importanti si contano sulle dita delle due mani.

Effettivamente all'articolo 1 vi sono due passaggi importanti: la reintroduzione della competenza del TAR, come ha sottolineato il relatore, e il concetto delle sanzioni, che è stato rivisto. È inoltre interessante la creazione di una finestra per i dipendenti dell'Autorità. Infatti, se ricordate, avevamo detto che quello di 260 unità ci sembrava un numero ridotto rispetto a tutti gli obblighi assegnati all'Autorità; il Tesoro da un punto di vista economico aveva detto però che non c'era copertura, e quindi ci eravamo fermati. Ora si ribadisce il concetto che in effetti nel prosieguo del tempo ci sarà la possibilità di un aumento.

È prevista una conciliazione obbligatoria le cui modalità vengono disciplinate dall'Autorità, cosa che non era prevista precedentemente; questo elemento riequilibra la possibilità di accelerare i tempi in caso di controversia.

Anch'io non condivido fino in fondo l'inserimento – che mi sembra un po' fuori della logica in base alla quale tutto quanto riguarda le televisioni locali si sarebbe dovuto esaminare in maniera organica all'interno del disegno di legge n. 1138 – di alcuni aspetti della riforma che sono stati anticipati senza sapere bene quale sarà il disegno complessivo che riguarderà le televisioni locali. Ci sono quindi dei punti che lasciano perplessi, più sull'opportunità di intervenire adesso che non sul merito degli interventi stessi.

In particolare, per quanto riguarda le televisioni locali condivido la riduzione delle sanzioni a un decimo di quanto era previsto precedentemente. Non trovo convincente però, e mi piacerebbe che il Governo ne spiegasse la *ratio*, l'inserimento da subito della disposizione relativa alle televisioni locali monotematiche: mi sembra un passo prematuro rispetto a un disegno che ancora deve essere definito.

Mi sembra che anche sugli *standard* internazionali di qualità dei segnali si sia fatto un passo indietro, però mi rendo conto che ci sono grosse difficoltà perchè mantenere un buon livello di qualità negli *standard* avrebbe probabilmente portato a una riduzione drastica del numero dei soggetti in grado di coprire il territorio. Pertanto, a scapito della qualità, in questa fase si è evidentemente preferita una maggiore elasticità.

Mi pare poi importante aver recuperato i comuni, laddove si dà loro un potere rilevante. In particolare, il comma 3 dell'articolo 4 è molto interessante e importante.

Va infine sottolineata l'importanza del comma 6 dell'articolo 5, dove per tutta la materia delle telecomunicazioni è stata prevista di fatto la possibilità di delegificazione. È un fatto importante perchè produrrà delle accelerazioni in un settore che, a causa dell'evoluzione tecnologica, è soggetto a continui cambiamenti: consentirà infatti di adeguare le norme ai cambiamenti tecnologici con maggiore rapidità, senza dover ogni volta intervenire sul piano legislativo.

Desidero infine annunciare la presentazione, insieme al senatore Besso Cordero, dal seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

considerato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo il quale «al fine di consentire una equilibrata di-

istribuzione nel territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città»,

invita e impegna il Governo

ad esaminare le candidature a ospitare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che i sindaci delle città capoluogo di regione, con le loro giunte comunali, vorranno presentare al Governo stesso entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge istitutiva dell'Autorità sulla Gazzetta Ufficiale.

A tal fine i sindaci con le loro giunte comunali dovranno redigere e presentare un progetto in cui vengano almeno indicati:

- 1) i vantaggi per l'Autorità;
- 2) le aree ritenute idonee per l'insediamento;
- 3) le infrastrutture disponibili.

Entro i 45 giorni successivi, il Governo, valutate le candidature in base a criteri oggettivi, deciderà la sede dell'Autorità».

0/1021-B/1/8ª

ROGNONI, BESSO CORDERO

In questo modo ogni città, ogni sindaco, ogni giunta comunale, sulla base di criteri oggettivi, dovrà spiegare quali sono i vantaggi che offre, quali sono le aree che ritiene idonee per l'insediamento, quali sono le infrastrutture di cui dispone, e questo entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge istitutiva dell'Autorità sulla *Gazzetta Ufficiale*. Dopo di che il Governo avrebbe 45 giorni di tempo (questo termine è da valutare: se il Governo lo ritiene opportuno i giorni potrebbero essere 60) per decidere sulla base di criteri oggettivi. Sottolineo questo aspetto, perchè tutti sappiamo che i sindaci singolarmente si precipitano, non so bene come, dal Presidente del Consiglio cercando un santo in paradiso per poter ospitare l'Autorità; mi pare che sia giusto invece operare sulla base di criteri oggettivi, che rispettino tra l'altro il dettato della legge n. 481 del 1995.

CASTELLI. Signor Presidente, sarò piuttosto breve dal momento che su questo provvedimento si è già detto tutto il possibile, e non ci sembra opportuno ritornare su quanto già detto. Mi pare che molte delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati siano non dico quasi del tutto formali, ma comunque di non grandissima rilevanza dal punto di vista istituzionale, che è invece un aspetto sul quale evidentemente vale la pena di soffermarsi. Mi riferisco in particolare al comma 19 dell'articolo 2, quello riguardante la cosiddetta piattaforma, e ci sarebbe da dire anche sulla questione riguardante alcuni poteri attribuiti fin qui parzialmente alla Commissione di vigilanza. Ma non vogliamo ora innescare polemiche; riteniamo che tutto sommato si sia trattato di una questione legata alla cariche attualmente ricoperte, per cui *transeat*: in questo momento non ci interessa più di tanto e riteniamo che sia un passaggio

poco significativo rispetto a quelle che saranno poi le conseguenze di questo importante disegno di legge.

Avevamo espresso in sede di esame qui in Senato un giudizio negativo legato soprattutto al fatto che, come avevamo detto, i veri vincitori erano coloro i quali non volevano cambiare nulla, o comunque volevano cambiare poco. Uno dei punti fondamentali che ci avevano convinti della giustezza della nostra posizione era il comma 8, lettera c), dell'articolo 2, che ha per oggetto una delle grandi materie del contendere, cioè il tetto della raccolta di proventi, nel quale si pongono dei limiti salvo poi subito dopo superarli affermando che in realtà l'Autorità ha la possibilità di derogare. È una questione che abbiamo sollevato anche nell'ambito della discussione sugli ordini del giorno. Si fanno le leggi in un certo modo, poi si cerca di correggerle o comunque di dire qualcosa che va in una direzione diversa presentando un ordine del giorno il cui contenuto magari è in contrasto con quanto detto nella legge. È quello che ci sembra si verifichi in questo caso: da un lato si pone un tetto, però dall'altro, siccome ci si trova di fronte alla difficoltà di farlo rispettare, si prevede una deroga. Il comma 8, lettera c), dice infatti: «i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive sia cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento», ma subito dopo prevede che «... l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti dalla presente lettera». Quindi, da un lato si fa una affermazione e dall'altro, conferendo all'Autorità la possibilità di derogare, nella sostanza si dice: «il tetto lo mettiamo, però aspettiamo di vedere cosa succede». Ripeto, non condividiamo questa impostazione, perchè in questo modo non vi è certezza del diritto. Lo abbiamo detto anche poc'anzi nei confronti di un provvedimento completamente diverso, relativo alle opere pubbliche. Vedete allora come ritorna puntualmente la logica del porre determinati principi per poi disattenderli, oppure di non porli in termini chiari in modo che ci sia comunque uno spazio di interpretazione e di azione. La legge si fa elastica e in questo modo, come suol dirsi, la si interpreta per gli amici e la si applica ai nemici.

Ebbene, se andiamo a vedere come è stato modificato nella sostanza il provvedimento al nostro esame mi pare che si vada esattamente in questa direzione. Vorrei farvi notare che l'articolo 2, che si intitola «Divieto di posizioni dominanti», al comma 19 recita: «In deroga alle disposizioni del presente articolo...». Quindi si ha il coraggio di proporre un disegno di legge che vieta le posizioni dominanti, ma poi si dice: un momento, noi vietiamo, però siccome la RAI e la STET sono roba nostra (roba del Governo), allora facciamo una bella deroga e quindi le posizioni dominanti per le aziende che a noi interessano rimangono in piedi. Tutto ciò, aggiunto al fatto che comunque la RAI continuerà a mantenere le tre reti, fa sì che, se dobbiamo esprimere un giudizio, diciamo che la modifica sostanziale che è presente all'interno del provvedimento non fa che rafforzare il nostro atteggiamento negativo perchè aggiunge un ulteriore strappo a quella rete rappresentata dall'*antitrust* che nelle intenzioni si voleva costruire. Si è costruito invece un disegno di legge che vieta le posizioni dominanti e liberalizza il mercato, ma con troppe deroghe legate alla contingenza, all'interesse del

momento, a tutti quegli interessi che, lo sappiamo bene, si sono scatenati intorno al provvedimento (i vari paletti trasversali della RAI, di Mediaset, di tutti).

Per questi motivi riteniamo che il provvedimento in esame non abbia realizzato fino in fondo gli intendimenti virtuosi che si era prefisso, e che strada facendo abbia dovuto cedere un pò alla *Realpolitik*. Purtroppo, o per fortuna (ancora non si è capito), noi non abbiamo potenti alle spalle da difendere o che ci difendono e quindi abbiamo la fortuna di poter giudicare in piena libertà: giudichiamo pertanto peggiorato il testo del disegno di legge così come ci è ritornato dalla Camera dei deputati rispetto a quello che era stato licenziato dal Senato.

BALDINI. Signor Presidente, desidero riconfermare a nome del Gruppo che rappresento le considerazioni già espresse su questo provvedimento nell'Assemblea del Senato in sede di prima lettura. Abbiamo apprezzato positivamente il fatto che dalla Camera dei deputati il provvedimento sia stato migliorato in alcune parti e quindi esprimiamo una valutazione complessivamente positiva sulle nuove indicazioni formulate dal Governo e dalla maggioranza ed approvate dalla Camera.

CÒ. Signor Presidente, dopo la lettura effettuata dalla Camera, il provvedimento torna con alcune modificazioni di rilievo accanto a tutta una serie di cambiamenti che non hanno inciso in realtà sul suo impianto complessivo.

Desidero anzitutto fare alcune osservazioni su un problema che alla Camera è stato affrontato in maniera esplicita e che riguarda il regime da assegnare ai provvedimenti dell'Autorità. Si è introdotta una normativa che riconduce nell'alveo della giustizia amministrativa tutti i provvedimenti che vengono emessi dall'Autorità. La questione non è di poco conto, se consideriamo quali sono i poteri che sono stati assegnati all'Autorità e il fatto che l'Autorità prende e assume provvedimenti che hanno efficacia per così dire paragiurisdizionale. Si è voluto ricondurre questo tipo di attività nell'ambito appunto della giurisdizione amministrativa. È stata superata quella norma, che noi qui al Senato non avevamo modificato, che riguarda la questione relativa al ricorso in unico grado al Consiglio di Stato. Si è introdotta la procedura ordinaria di impugnativa dei provvedimenti dell'Autorità, ma al tempo stesso si è tenuto conto di un'esigenza che era stata qui segnalata e cioè che questi ricorsi non devono essere defatigatori e quindi devono avere tempi stretti. Pertanto la normativa da un lato consente il ricorso al TAR e alla giurisdizione poi del Consiglio di Stato, ma restringe i tempi in modo da conservare in ogni caso il principio della certezza e dell'immediatezza della giurisdizione amministrativa.

L'altra modifica estremamente importante di natura sostanziale è quella relativa alla piattaforma digitale unica. Credo si sia giunti ad una soluzione accettabile. È del tutto evidente che questo mercato attualmente è inesistente, e l'Autorità per la tutela della concorrenza aveva segnalato l'esigenza di tenere conto del fatto che la piattaforma digitale deve essere accessibile a tutti i soggetti. Aver recepito questo elemento mi

sembra significativo ed importante in un mercato che è ancora tutto da creare.

Altra questione che mi sembra rilevante è quella del cosiddetto trascinamento nella raccolta di pubblicità. L'aver ammesso questo principio, nel rispetto però del tetto indicato in funzione *antritrust* dalla legge, rappresenta una soluzione sostanzialmente adeguata.

Complessivamente ritengo che il mio Gruppo non abbia ragioni per esprimere un'indicazione negativa, giacchè questo provvedimento è stato da noi approvato anche alla Camera. È evidente che vi sono state ulteriori concessioni in termini politici, ma comunque ritengo che vada salvaguardata l'esigenza di un'approvazione prima della sospensione estiva dei lavori.

BORNACIN. Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo esprime su questo disegno di legge le stesse posizioni già espresse in Aula qui al Senato e alla Camera dei deputati. Esprimiamo soddisfazione per il fatto che finalmente un disegno di legge che ha occupato per tanto tempo i lavori della Commissione riesca a vedere la luce. Siamo convinti che quello raggiunto sia un punto di equilibrio accettabile e che allo stato delle cose nulla di più si sarebbe potuto fare. È importante che nella materia in oggetto venga approvato questo provvedimento, anche se abbiamo alcune riserve che ci inducono oggi ad esprimere un giudizio non completamente positivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BESSO CORDERO, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo rinuncia ad intervenire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di domani, 24 luglio. Ritengo infatti, avendo anche udito ed apprezzato l'orientamento espresso in discussione generale, che non si debbano allungare i tempi fino a rischiare di compromettere la possibilità di approvare il provvedimento prima della sospensione estiva.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.